



# Comune di Marano di Napoli

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

*osl@pec.comune.marano.na.it*

## DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 57 DEL 14 luglio 2022

**OGGETTO: Sato di attuazione della procedura di liquidazione \_ erogazione primo acconto ai componenti della commissione straordinaria di liquidazione \_ Decreto 9 novembre 1995 Di determinazione del compenso spettante ai commissari straordinari di liquidazione degli enti locali dissestati. (GU Serie Generale n.57 del 08-03-1996)**

Nell'anno 2022 del mese di luglio del giorno 14 alle ore 15:30, in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito l'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l'Istruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli, Rag. Alfredo Tammaro presente in videoconferenza.

## L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 08.02.2019, formalmente notificato ai suddetti in data 25.02.2019, è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, individuandone quali componenti il Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dott. Marco Chiauzzi. In data 27.02.2019 l'Organismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto verbale n. 01 del 27.02.2019 agli atti ed è stato nominato Presidente, il Dott. Alfonso De Stefano. Successivamente con D.P.R. del 22.07.2020 è stata nominata in sostituzione del componente Dott. Marco Chiauzzi, la Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, regolarmente insediatasi in data 06.08.2020, giusta deliberazione dell'O.S.L. n. 16 del 06.08.2020. Con successiva propria

deliberazione n.33 del 18.12.2020 si è proceduto al reinsediamento del Dott. Marco Chiauzzi nella composizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Marano di Napoli, a seguito dell'Ordinanza del TAR Campania, Sez.I<sup>^</sup>, N. 02251/2020 Reg. Prov. Cau. N. 04471 Reg. Ric. con cui è stata accolta la domanda cautelare, di sospensione dell'esecuzione del suddetto D.P.R. del 22.07.2020, presentata in via incidentale dal Dott.

Marco Chiauzzi nel ricorso avverso il suddetto provvedimento. In seguito al Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2021 con il quale si è confermata la nomina della Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, quale componente OSL, si è provveduto all'insediamento del nuovo Organismo con propria deliberazione n. 21 del 23.04.2021;

- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazione n. 2, è stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda entro il termine di sessanta giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "Il Sole 24ore" e "Il Mattino";

- che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.O.E.L., è stato dato avviso di proroga di ulteriori trenta giorni dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;

- che con propria deliberazione n. 9 del 08.08.2019 ha adottato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 378/1993 e degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990 ss.mm.ii, per l'accertamento e l'ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande pervenute dagli istanti, pubblicando l'avviso all'albo pretorio on line dell'Ente e sul portale istituzionale nell'apposita sezione O.S.L., atteso il consistente numero di creditori emersi;

#### RICHIAMATI:

- l'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;

- l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", che ha previsto la sospensione dei procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 e il 15 maggio 2020;

- il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertito con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive integrazioni attuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è previsto che per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza.

#### VISTI:

- l'art. 252, comma 4 del T.U.O.E.L., secondo il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018,

- l'articolo 254, comma 3, del T.U.O.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;
- l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso;

**VISTE:**

- la propria deliberazione n. 3 del 24/02/2020 avente ad oggetto "Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto ex art. 258 T.U.O.E.L.";
- la propria deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto "Gestione Fondi Vincolati – Approvazione Linee Guida";

**RILEVATO:**

- che ai sensi del su richiamato art. 258, c.5, l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 T.U.O.E.L.;
- che l'Ente ha aderito alla procedura semplificata di cui sopra con propria Deliberazione di C.S. n. 24 del 13/10/2021;;

**VISTI:**

- il comma 1 dell'art. 36, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;
- il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 "ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori";

**Premesso che :**

A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario adottata con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, DPR 08.02.2019, è stato nominato l' Organismo di Liquidazione per la temporanea gestione dei debiti maturati entro il 31.12.2018 agli effetti dell'art. 252, comma 4 del TUEL.

Giusta articolo 254, comma 3, del TUEL, nel piano di rilevazione della massa passiva devono essere inclusi come è noto tutti i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7.

Analogamente l'art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ha assegnato alla competenza dell'organo straordinario della liquidazione l'amministrazione anche la gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, gestiti separatamente, ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

Allo scopo di accelerare la procedura di liquidazione ed attenuare l'enorme esposizione dell'ente locale in termini di debiti da liquidarsi l'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, ha regolato "le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso" in forza del quale L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, **può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente**, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

A seguito di avviso pubblico a firma dell'OSL del 04.03.2019 di richiesta ai creditori a qualsiasi titolo di presentazione istanza di ammissione al passivo sono pervenute alla data del 13.05.2022 **nr. 2564 richieste per importo di € 48.516.075,28.**

*Alla data del 31.12.2018 ..l'ente aveva un fondo di cassa ordinario e vincolato attribuito all'OSL a seguito di versamenti gradualmente maturarsi dei presupposti.*

*Ad avvenuta presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva di liquidazione sono state chieste le attestazioni da parte dei responsabili tecnici circa la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla massa passiva rilevandosi la seguente situazione:*

Fondo di cassa al 31.12.....trasferito all' OSL		€	
Fondo di cassa vincolato al 31.12.....trasferito all'OSL	+	€	3.243.327,30
Debiti chirografari ammessi	-	€	26.542.406,15
Debiti privilegiati ammessi da liquidare	-	€	752.954,68
Debiti finanziati con vincolo di destinazione delle risorse incassate	-	€	2.148.865,33
Crediti derivanti da residui attivi	+	€	11.150.718,80
<b>Differenziale non coperto da risorse finanziarie</b>	=	€	<b>15.050.180,06</b>

## Considerato Che

Con delibere dell'OSL che di seguito si riportano sono state ammesse alla massa passiva di liquidazione gli importi a margine riportati:

<b>DELIBERE OSL di Ammissione alla massa passiva di liquidazione delle posizioni creditorie</b>			
<b>Nr</b>	<b>data</b>	<b>NR. CREDITORI</b>	<b>IMPORTO</b>
26	30/10/2020	40	€ 59.543,97
27	06/11/2020	88	€ 101.161,90
28	13/11/2020	65	€ 237.726,92
30	27/11/2020	98	€ 1.354.210,35
32	04/12/2020	95	€ 656.234,74

36	18/12/2020	92	€ 1.526.428,53
37	29/12/2020	947	€ 163.858,96
1	15/01/2021	439	€ 5.159.629,34
6	12/02/2021	8	€ 3.352,72
27	07/05/2021	106	€ 679.390,77
40	05/07/2021	40	€ 216.648,61
41	17/09/2021	40	€ 2.237.916,33
42	22/09/2021	150	€ 548.745,48
48	15/10/2021	25	€ 122.783,26
51	27/10/2021	80	€ 8.355.179,72
52	08.11.2021	36	€ 163.917,50
61	15.12.2021	12	€ 178.595,11
62	15.12.2021	45	€ 75.036,11
01	17.01.2022	18	€ 7.597.865,84
26	15.04.2022	1	€ 6.000,00
27	13.05.2022	157	€ 2.230.240,24
<b>totali</b>		<b>2564</b>	<b>€ 31.596.761,50</b>

Allo scopo di attivare la procedura semplificata giusta art.258 del TUOEL con deliberazione n. 3 del 24/02/2020 dell'OSL è stato proposto al Comune di Marano l'adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto.

Detta proposta è stata approvata solo con delibera della Commissione Straordinaria nr.24 del 13/10/2021.

A riguardo con deliberazione nr. 6 del 26.01.2022 l'OSL ha richiesto all'ente di precisare quale percentuale oscillante tra il 40%-60% fosse autorizzato a proporre ai creditori in termini di transazioni delle posizioni creditorie e l'entità del ricorso al mutuo integrativo ex art.14 del d.l.113/2016 che l'ente s'impegnava ad assumere e riversare all'OSL.

Dette valutazioni sono ancora in corso da parte dell'ente locale.

Si precisa che, in ossequio al comma 5 dell'art. 258 TUOEL, in caso di adozione della procedura semplificata, non si applicano le disposizioni concernenti la redazione ed il deposito del piano di rilevazione.

#### **Atteso Che**

Al momento sono state pagate nr **1108** posizioni di creditori per **€ 4.116.891,75** a carattere vincolato, privilegiato e transattivo.

Analogamente con delibera dell'OSL n. 19 del 15.04.2022 è stata definita la posizione con la Regione Campania in ordine ai canoni della depurazione risalenti alle annualità 2018 e precedenti la cui richiesta ammontava a € 14.503.524,46 definita a titolo transattivo in ragione di € 5.065.165,91.

Al riguardo sono pervenute agli atti anche le relative note di credito con riduzione de debito in modo considerevole;

L'OSL di concerto con gli uffici ha curato un'attenta analisi rivolta alla ricostituzione di fondi vincolati utilizzati dall'ente per cassa nelle annualità 2019 e seguenti e non ancora contabilmente ricostituiti se non indirettamente per effetto di incassi curati dall'ente locale nei periodi 2019 e seguenti e già trasferiti dall'ente locale.

Con determina nr.12 del 08.02.2019 il responsabile competente per materia ha quantificato l'ammontare della giacenza vincolata alla data del 31.12.2018 in ragione di **€ 4.309.143,78** così costituita:

somme vincolate al 31.12.2018	da trasferimenti	€ 2.772.093,94
somme vincolate al 31.12.2018	Da prestiti	€ 505.059,12
somme vincolate al 31.12.2018	Da leggi	€ 1.031.990,89
Totale		€ 4.309.143,78

Al riguardo l'ammontare dell'importo del fondo di cassa vincolato al 31.12.2018 è stato versato alla scrivente commissione nella misura di € 1,5 milioni giusta determina nr.115 del 22.10.2019.

Con successiva determinazione nr.115 del 22.10.2019 il richiamato fondo di cassa vincolato al 31.12.2018 già quantificato con determina nr. 12 del 08.02.2019 veniva rideterminato in ragione di € 3.243.327,30 con le seguenti precisazioni

fondo di cassa la 31.12.2018	€ 3.243.327,30	
Pagamenti fatti a valere sul FUA	€ 379.626,13	
Pagamenti fatti a valere su contributi per enti disciolti	€ 57.869,74	
Fondo di cassa rideterminato al 31.12.2018	€ 2.805.831,43	
Trasferimento all'OSL di tributi accertati entro il 31.12.2018	€ 1.432.465,20	

#### Rilevato Che

E' stata curata anche la vicenda del contenzioso in essere al 31.12.2018.quantificato in ragione di € **22.777.665,25** per nr 630.posizioni creditorie , in ordine al quale con apposita direttiva è stato chiesto ai responsabili dei servizi di relazionare sulle singole posizioni allo scopo di valutare transitivamente l'eventuale chiusura del contenzioso in essere a tutt'oggi sono state definite solo alcune posizioni come di seguito significato:

SOGGETTI CREDITORI	Definite	Di cui ammesse	Da definire	Contenzioso riconosciuto DFB con relativo impegno di spesa
Nr. 633	205 PER <b>€14.709.099,01</b>	Nr. 119 pari ad <b>€ 3.940.660,45</b>	Nr. 120 pari ad <b>€ 1.993.331,56</b>	Nr. 219 pari a <b>€ 5.680.574,23</b>

Che sono state inviate ai creditori ammessi nr 40 transazioni per un importo complessivo di € 3.213.826,27 (equivalente al 40% di € 8.034.565,67 )

Che allo stato la massa passiva presenta la seguente situazione debitoria suddivisa per fasce

AMMONTARE DEBITO SUPERIORE A 50.000 EURO	<b>€ 25.530.081,47</b>	X n. NUMERO POSIZIONI	55
AMMONTARE DEBITO SUPERIORE A 10.000	<b>€ 1.774.287,40</b>	X n. NUMERO POSIZIONI	84

EURO E INFERIORE A 50.000 EURO			
AMMONTARE DEBITO SUPERIORE A 1000 EURO E INFERIORE A 10000 EURO	<b>€ 1.411.556,51</b>	X n. NUMERO POSIZIONI	<b>460</b>
AMMONTARE DEBITO INFERIORE A 1000 EURO	<b>€ 301.481,55</b>	X n. NUMERO POSIZIONI	<b>868</b>
<b>TOTALI</b>	<b>€ 29.017.406,93</b>	<b>X n. NUMERO POSIZIONI TOTALI</b>	<b>1467</b>

Che alla data del 14/07/2022 il fondo cassa a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione risulta essere di € 14.441.156,18;

Ritenuto di aver completato il 50% del lavoro della liquidazione tenuto conto delle previsioni di cui al DM 09.11.1995

DATO ATTO che la relativa spesa rientra nella competenza gestionale dell'Organismo Straordinario di Liquidazione;

VERIFICATO di dover provvedere alla relativa liquidazione ed al pagamento utilizzando il fondo a disposizione dell'Organismo Straordinario di Liquidazione;

VISTO

- il T.U.O.E.L.

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi favorevoli, espressi secondo le modalità di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa di

- a) procedere alla liquidazione ai commissario della liquidazione in ragione del 50% del compenso maturato come determinato dall'art.6 del Decreto del Ministero dell'Interno in ragione di € 32.331.50,00 al lordo dell'IRPEF per i componenti maggiorato del 50% per il Presidente ammontante ad € 48.497.11,00 al lordo dell'IRPEF ;
- b) riservarsi di procedere alle successive liquidazioni in ragione dello stato di avanzamento dei lavori di liquidazione
- c) applicare sul compenso come determinato la ritenuta fiscale Irpef (comunicata dai singoli componenti) e Inps in ragione di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico delle spese di liquidazione da versare al comune per il successivo riversamento all' INPS

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

La presente deliberazione sarà trasmessa:

- alla Commissione Straordinaria;

- al Segretario Generale.

Alle ore 16:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE *Dott. Alfonso De Stefano* documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Rose Maria Machine`* documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

IL COMPONENTE *Dott.ssa Maria del Rosario Visconti* documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Rag. Alfredo Tammaro